

## IL CORRETTIVO AL CORRETTIVO DELLA TRANSAZIONE FISCALE

FEDERICO MARENGO

*Sommario:* Premessa; 1. Fondamento costituzionale; 2. Contenuto remissorio; 3. Transazione dei debiti previdenziali; 4. Questione dell'Imposta sul valore aggiunto; 5. Conclusioni.

### Premessa

E' con grande soddisfazione che accogliamo le recentissime modifiche all'istituto della Transazione fiscale *ex art. 182 ter*, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, dopo appena undici mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo intervento emendativo<sup>1</sup> su una norma che, a causa della sua non perspicua formulazione, aveva sollevato non pochi dubbi interpretativi.

In questo contributo non ci si soffermerà sugli aspetti inerenti l'evoluzione, l'inquadramento sistematico, la natura giuridica e l'oggetto della Transazione, dato che sono stati considerati in un precedente scritto<sup>2</sup> del quale questo lavoro vuole essere il fisiologico aggiornamento.

L'art. 32, commi quinto e sesto, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", ha novellato l'art. 182 *ter*, commi primo e secondo, quest'ultimo relativamente alla sua parte iniziale.

Come è nostra consuetudine, per favorire una migliore comprensione

---

<sup>1</sup> D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, in vigore dal 1° gennaio 2008. Termine iniziale di efficacia così procrastinato in accoglimento della condizione alla quale la 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia del Senato in data 1° agosto 2007 aveva subordinato il rilascio del parere favorevole allo schema di decreto, ovvero "*che il termine previsto per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° settembre 2007), anche in relazione alla complessità di talune di esse, e soprattutto considerati gli ulteriori tempi occorrenti per l'adozione del testo definitivo, sia individuato in quello del 1° gennaio 2008*".

<sup>2</sup> MARENGO, *Transazione fiscale*, in *Il Correttivo della Riforma Fallimentare*, DI MARZIO (a cura di), Torino, 2008, p. 235 e ss.

della portata innovativa riproduciamo il testo parziale della norma, con le integrazioni e le modifiche in grassetto, e le parti abrogate tra parentesi.

Art. 182 *ter*:

“Con il piano di cui all’art. 160 il debitore può proporre il pagamento, (anche parziale) **parziale o anche dilazionato**, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, **nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori**, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea; **con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento**. Se il credito tributario **o contributivo** è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie **e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie**; se il credito tributario **o contributivo** ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari.

**Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e ... (omissis) ...”.**

Avevamo avuto modo di rilevare<sup>3</sup> che dall’entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (16 luglio 2006), al 31 dicembre 2007, vale a dire in poco più di diciotto mesi, si era fatto ricorso alla Transazione fiscale<sup>4</sup> soltanto in

---

<sup>3</sup> MARENGO, *Transazione fiscale*, op. cit.

<sup>4</sup> Tra i più recenti contributi sull’argomento si segnala: per la dottrina, LOCONTE, *La transazione fiscale*, in *Dir. fall.*, 2008, n. 2, p. 186 e ss; ZAFARANA, *Transazione fiscale*, in *Le procedure concorsuali, guida operativa interdisciplinare*, DEMARCHI-GIACOMAZZI (a cura di), Milano, 2008; CECCHERINI, *La transazione fiscale e l’Agenzia delle entrate*, in [www.dottrinaediritto.it](http://www.dottrinaediritto.it); STASI, *La transazione fiscale*, in *Fall.*, 2008, 7, p. 733 e ss; MATTEI, *La transazione fiscale nel Concordato preventivo e negli Accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Riforma fallimentare. Lavori preparatori e obiettivi*, VIETTI-MAROTTA-DI MARZIO (a cura di); Torino, 2008, p. 284 e ss; DEL FEDERICO, *La nuova transazione fiscale secondo il Tribunale di Milano: dal particolarismo tributario alla collocazione endoconcorsuale*, in *Fall.*, 2008, 3, p. 342 e ss; SOLLINI, *Concordato preventivo con transazione fiscale (art. 182-ter l.f.)*. *Irrilevante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate e del concessionario*, in *Fisco*, 2008, 3, p. 464 e ss. Per i contributi più remoti si rinvia a MARENGO, *Transazione fiscale*, cit., p. 235-236.

due circostanze<sup>5</sup>.

All'indomani dell'entrata in vigore del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, momento in cui stiamo scrivendo questo contributo, è possibile registrare altri due casi<sup>6</sup>.

Avevamo ravvisato lo scarso utilizzo dell'istituto in esame nella oggettiva difficoltà interpretativa dell'art. 182 *ter* e nell'annoso problema della lentezza della macchina burocratica amministrativa (*rèctus* l'Agenzia delle Entrate) nel fare propri i rimedi di ultima generazione.

Cerchiamo ora di comprendere l'entità delle modifiche introdotte e le implicazioni che le stesse potranno avere sulla diffusione dell'istituto nel mondo degli affari.

## 1. Fondamento costituzionale

Una prima questione, sorta sin dall'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'art. 182 *ter*<sup>7</sup>, riguardava il delicato rapporto tra il nuovo strumento della Transazione fiscale e il principio di indisponibilità della pretesa tributaria.

In particolare, la non disponibilità dell'Amministrazione finanziaria del credito tributario andrebbe ravvisata nella circostanza che nel lato attivo

---

Per l'Amministrazione finanziaria, Circolare Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, n. 40/E del 18 aprile 2008.

In giurisprudenza, Trib. Mantova, decr., 30 ottobre 2008; Trib. Pavia, decr. 8 ottobre 2008; Corte d'Appello Milano, decr., 14 maggio 2008; Trib. Milano, decr., 16 aprile 2008.

<sup>5</sup> La prima Transazione fiscale è stata siglata il 22 maggio 2007 dall'Agenzia delle Entrate di Catania, previo parere favorevole della Direzione regionale Sicilia. L'atto di transazione prevedeva il pagamento in 8 rate semestrali delle imposte al privilegio e il passaggio al chirografo delle sanzioni e degli interessi altrimenti inserite al privilegio, e il loro pagamento rateale e parziale nella misura massima del 25%.

La seconda Transazione, non accettata dal Fisco, in un primo momento era stata omologata dal Trib. di Milano il 13 dicembre 2007 perché parte integrante e necessaria della proposta di Concordata approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto e delle classi. L'atto di transazione prevedeva il pagamento nella percentuale del 15% dei debiti per Irpeg, Ires, Irap, Iva e ritenute d'acconto Irpef; ed il pagamento nella percentuale del 13% per tutti i residui debiti tributari chirografari. Tuttavia successivamente, il 28 dicembre 2007, contro il decreto di omologazione del Concordato preventivo l'Agenzia delle Entrate proponeva reclamo *ex art. 183 l.f.* La Corte d'Appello di Milano in data 14 maggio 2008 riformava il decreto reclamato dichiarando inammissibile la proposta di concordato per mancata approvazione della proposta di Transazione fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

<sup>6</sup> Trib. Mantova, decr., 30 ottobre 2008; Trib. Pavia, decr. 8 ottobre 2008.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 146, d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5, recante la "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali", in vigore dal 16 luglio 2006.

del rapporto d'imposta è possibile individuare una dissociazione soggettiva tra la parte formale e la parte sostanziale: la parte formale è l'Amministrazione, cui spettano poteri per controllare, ed eventualmente sanzionare, il mancato adempimento delle situazioni giuridiche poste a carico del contribuente; la parte sostanziale è la generalità dei consociati, ossia la collettività. Ne discende che il Fisco non potrebbe disporre di ciò che non gli appartiene.

E allora come può essere composto il rapporto tra la indisponibilità del credito tributario e lo strumento della Transazione fiscale che consente alle Finanze di rimettere parzialmente i crediti?

La risposta ci viene dalla rubrica *Riscossione* dell'art. 32, d.l. 185/2008, che al comma quinto novella il contenuto dell'art. 182 *ter*, commi primo e secondo.

Difatti, dal punto di vista dell'Amministrazione la Transazione fiscale, in un'ottica di potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi, sarebbe contemplata come un *efficiente* strumento di riscossione dei crediti in materia fiscale nei confronti di un imprenditore in stato di crisi.

Ed è proprio lo stato di crisi dell'imprenditore debitore che legittima sul piano costituzionale la facoltà attribuita al creditore Fisco di *accordarsi* rispetto all'alternativa della mancata convenienza all'esercizio delle azioni giudiziarie coattive, in perfetta aderenza al principio costituzionale del *buon andamento dei pubblici uffici*, ex art. 97, C.

La strada della Transazione fiscale dovrebbe pertanto essere intrapresa ogniquale volta la soluzione dilatoria, remissoria e/o mista del rapporto obbligatorio rappresenti una scelta valida ai fini del massimo risultato in termini di riscossione possibile rispetto alla soluzione rappresentata dall'alternativa di azionare inefficaci ed inefficienti rimedi giudiziari esecutivi.

In questo quadro risulterebbe così composto il delicato rapporto tra disponibilità del credito tributario e Costituzione, con un'agire dell'Amministrazione affatto coerente con il dettato costituzionale.

Il particolare contesto storico in cui vede la luce il decreto legge, 29 novembre 2008, n. 185, quale provvedimento normativo che attua un preciso indirizzo di politica economica *per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, ci consente oggi, in quanto contemporanei, di formulare un'altra osservazione sulla *ratio* dell'art. 182 *ter*, questa volta nella prospettiva dell'imprenditore.

Mai come in questo momento caratterizzato da una crisi nazionale e internazionale macroeconomica che è inevitabilmente destinata a produrre i

suoi effetti anche a livello micro<sup>8</sup>, di singole imprese, è chiaro che con la Transazione fiscale, nell'ambito del Concordato preventivo o degli Accordi di ristrutturazione dei debiti, il legislatore, avendo la finalità di favorire il ripristino delle condizioni di solvibilità dell'impresa, abbia inteso offrire all'imprenditore in difficoltà la facoltà-opportunità di accordarsi per il superamento dello stato di crisi anche con i creditori Fisco e Enti previdenziali.

Le due finalità, quella di potenziare l'attività di riscossione dei tributi da parte dell'Erario, e quella di agevolare il governo della crisi dell'imprenditore, non sarebbero pertanto obiettivi opposti della Transazione fiscale, ma due facce della stessa medaglia, ossia due modi diversi *uno macro e l'altro micro* di guardare allo stesso problema: il superamento della crisi.

Stando alla metafora, la medaglia sarebbe lo *strumento anti-crisi*, le due facce sarebbero, una l'Erario, che dello strumento si dovrebbe avvalere in un'ottica di efficacia ed efficienza di una politica fiscale orientata a procacciare maggiori risorse da redistribuire in funzione anticiclica a livello macroeconomico, e l'altra l'imprenditore, che di questo rimedio dovrebbe fare uso per favorire il governo della crisi a livello micro dell'impresa.

## 2. Contenuto remissorio.

Sotto il vigore del previgente art. 182 *ter*, la locuzione *anche parziale*, subito dopo la virgola e la parola *pagamento*:

*“Con il piano di cui all'art. 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, ... (omissis)...”*

aveva indotto qualcuno a ritenere che la Transazione potesse contemplare soltanto delle dilazioni di pagamento, senza ammettere alcuna possibilità per l'Agenzia di rinuncia parziale del credito fiscale.

---

<sup>8</sup> Una ricerca di Euler Hermes Siac ha rilevato che nel primo semestre del 2008 l'indice che valuta l'incapacità delle imprese di rispettare le scadenze contrattuali ha segnato un'accelerazione del 26,32% rispetto all'anno precedente, mentre l'indicatore dei mancati pagamenti ha mostrato un aumento del 27,80% in appena dodici mesi. I comparti produttivi maggiormente interessati da questo *trend* negativo sono stati: tessile-abbigliamento, cuoio e pelli, costruzioni, automotive e carta.

Il legislatore è intervenuto sul punto novellando in senso sostanziale il primo comma prevedendo espressamente che la Transazione fiscale possa avere tanto un contenuto dilatorio, quanto un contenuto remissorio:

*“Con il piano di cui all’art. 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, ... (omissis)...*

Si tratterebbe pertanto di una vera e propria operazione finanziaria di ristrutturazione dei debiti fiscali attraverso la modifica degli elementi strutturali della pretesa, quali le scadenze, gli interessi e il *quàntum*.

### **3. Transazione dei debiti previdenziali.**

Una questione che avevamo sollevato<sup>9</sup> riguardava l’esclusione dall’oggetto della Transazione fiscale dei debiti previdenziali.

I termini della perplessità erano così espressi: *“... se con l’estensione della Transazione fiscale agli Accordi ex art. 182 bis si è inteso rinvigorire il ruolo attivo dell’Amministrazione nel ripristino delle condizioni di equilibrio finanziario dell’imprenditore, perché lo stesso intervento non è stato richiesto anche agli Enti pubblici previdenziali i cui crediti costituiscono talvolta una parte considerevole delle passività aziendali?”*

*Parlare di ristrutturazione di debiti previdenziali non è poi così privo di fondamento, dato che l’8 ottobre 2007 si è chiusa l’operazione di regolarizzazione dei debiti avviata l’11 giugno 2007, che ha consentito agli imprenditori agricoli, non in crisi d’impresa, di sanare la propria esposizione per debiti contributivi nei confronti dell’Inps<sup>10</sup>...”*.

---

<sup>9</sup> MARENGO, *Transazione fiscale*, in Il Correttivo della Riforma Fallimentare, DI MARZIO (a cura di), Torino, 2008, p. 252 e 253; anche in MARENGO, *Accordi di ristrutturazione dei debiti – profili economici, civilistici, fiscali e di responsabilità dei partecipanti all’Intesa*, Torino, 2008, p. 115-116.

<sup>10</sup> L’operazione, chiamata tecnicamente *ristrutturazione dei debiti* ma che per gli effetti prodotti ha configurato un *condono contributivo*, è stata realizzata mediante: la cessione di crediti dall’Inps a Banche acquirenti; la costituzione di una Società di cartolarizzazione dei crediti Inps; diversi accordi privati attraverso cui gli imprenditori si sono impegnati nei confronti delle Banche, cessionarie del credito Inps, ad estinguere il debito contributivo maturato fino al 31 dicembre 2004 scegliendo tra il pagamento in un’unica soluzione o il pagamento rateale. La prima opzione, pagamento unico, prevedeva una somma compresa tra il 22 e il 30% del *quantum debèatur*. La seconda alternativa consisteva in un pagamento dilazionato in 40 rate trimestrali costanti, con il versamento di una somma compresa tra il 29 e il 39,8% della somma dovuta.

Siamo lieti di rilevare, senza avere la presunzione di pensare di avere ispirato l'opera del legislatore e di attribuire a noi stessi la paternità assoluta di questa intuizione, che l'intervento correttivo del 29 novembre 2008 ha novellato il primo comma dell'art. 182 *ter*, *estendendo* le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie anche ai debiti previdenziali.

Art. 182 *ter*:

**“Con il piano di cui all’art. 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali ..., nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori,...”.**

Sul punto registriamo una tempestiva sensibilità del legislatore alle istanze dottrinali.

Difatti, con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, l'operatore pubblico, estendendo l'ipotesi della Transazione fiscale agli Accordi di ristrutturazione dei debiti, aveva dimostrato di avere recepito le rimostranze di chi in dottrina aveva rilevato incongruente l'attribuzione della facoltà di accordarsi con il creditore Fisco soltanto nell'alveo del Concordato preventivo.

Nuovamente oggi, con il d.l. 29 novembre 2008, n. 185, il *regolatore*, contemplando la possibilità di negoziare soluzioni pattizie remissorie o dilatorie anche con gli Enti previdenziali e assistenziali, mostra un'attenzione agli spunti offerti dagli interpreti in un rapporto di dialogo virtuoso che dovrebbe caratterizzare i prodromi di qualsiasi produzione normativa.

Per quanto concerne i profili procedurali della Transazione, dal combinato disposto dei commi, quinto, lett. b), e sesto, dell'art. 32, d.l. 185/08, i procedimenti per perfezionare una transazione con l'Amministrazione finanziaria e con gli Enti previdenziali e assistenziali risultano disciplinati in maniera differente.

Con l'introduzione nel comma secondo dell'art. 182 *ter*<sup>11</sup> dell'inciso:

**“Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e ... (omissis) ...”.**

*l'iter* per giungere ad un accordo dilatorio o remissorio con il Fisco rimane dunque disciplinato dall'art. 182 *ter*.

Mentre per il procedimento da seguire in tema di definizione dei debiti previdenziali, l'art. 32, comma sesto, d.l. 185/2008, rinvia a un regolamento

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 32, comma quinto, lett. b), d.l. 185/2008.

interministeriale che dovrà essere emanato a cura dei Ministeri competenti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 29 novembre 2008, n. 185.

L'art. 182 *ter* è stato poi novellato in senso formale per tenere conto della modifica sostanziale circa l'ulteriore possibilità di prevedere la negoziabilità dei debiti previdenziali.

#### **4. Questione dell'Imposta sul valore aggiunto.**

Una delle maggiori perplessità poste dal dettato dell'art. 182 *ter*, prima dell'avvento del d.l. 185/2008, riguardava l'individuazione dei tributi rientranti nell'oggetto della Transazione fiscale, ed in particolare il dubbio che l'Iva potesse formare oggetto di negoziazione dilatoria e/o remissoria con il Fisco.

Si era detto che l'Imposta sul valore aggiunto, se pur Imposta comunitaria dovrebbe essere transigibile, non solo perché diversamente ammettendo si depotenzierebbe lo strumento della Transazione fiscale, ma anche perché in base alla normativa comunitaria, l'Iva non dovrebbe rientrare in senso stretto nelle citate *risorse*, sebbene gli Stati membri versino all'Unione europea somme commisurate allo 0,50% dell'imponibile Iva<sup>12</sup>.

Il legislatore è intervenuto eliminando qualsiasi incertezza chiarendo che:

***“... con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento...”***

Pertanto con specifico riferimento all'Iva, il nuovo art. 182 *ter* precisa che la Transazione fiscale può avere soltanto un contenuto dilatorio, giammai remissorio: l'imprenditore non può proporre il pagamento parziale del tributo relativo all'Iva, mentre si mantiene la possibilità di dilazione di pagamento.

Tale disposizione viene motivata nella Relazione illustrativa al decreto legge con la seguente argomentazione:

***“La Direttiva Comunitaria vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica. Pertanto, ai fini Iva la presente proposta (di transazione) non comporta effetti”***.

---

<sup>12</sup> TOSI, *La transazione fiscale*, in *Rass. Trib.*, 2006, 4, p. 1078.



## 5. Conclusioni.

Le modifiche introdotte chiariscono e risolvono alcune delle criticità evidenziate in passato; questo è un dato che dovrebbe essere accolto con grande favore, anche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Rimangono tuttavia aperte alcune questioni sulle quali auspichiamo un intervento della prassi operativa (circolari dell'Agenzia delle entrate), oltre che della normazione secondaria nella forma di decreto interministeriale in materia di definizione di debiti previdenziali.

Alcuni tra gli aspetti di maggiore perplessità riguardano ad esempio il criterio guida che dovrebbe condurre l'Amministrazione finanziaria e gli Enti ad accettare una proposta di transazione.

In altri termini, se la fattispecie in esame configura una deroga rispetto al principio della indisponibilità del credito tributario, quando è possibile applicare questa deroga? Quali sono i criteri decisionali ai quali l'Agenzia/l'Ente dovrebbe uniformarsi nell'accettare o meno una proposta di transazione?

Un tentativo di soluzione al dilemma potrebbe essere individuato nel fondamento costituzionale del canone della disponibilità della pretesa tributaria, ovvero nel principio del *buon andamento e l'imparzialità* della pubblica amministrazione, ex art. 97, C., principio che deve delimitare e rappresentare un saldo punto di riferimento nell'esercizio dell'attività discrezionale della quale sono titolari i pubblici uffici.

Un secondo elemento di riflessione riguarda l'ipotesi di *diniogo* della proposta transattiva da parte dell'Agenzia o dell'Ente previdenziale.

In tale circostanza è ammissibile un'impugnativa? Se la risposta è affermativa, quale rimedio è ammesso? E davanti a chi? La giurisdizione competente è amministrativa o tributaria?

Infine, qualora la Transazione assuma un contenuto remissorio e non semplicemente dilatorio, si ripropone il problema dell'assoggettamento o meno a materia imponibile delle *sopravvenienze attive* derivanti dalla falcidia dei crediti dell'Amministrazione e degli Enti pubblici previdenziali ed assistenziali.

Al riguardo riteniamo si debba fare un *distinguo* a seconda che la Transazione sia innestata nel Concordato preventivo o negli Accordi di ristrutturazione.

Nel caso di una Transazione parte integrante del contenuto concordatario, dato che la Transazione partecipa della stessa natura del Concordato preventivo, si dovrebbe concludere per la tesi della detassazione in virtù dell'applicazione diretta dell'art. 88, comma quarto, Tuir, a tenore

del quale “*Non si considerano sopravvenienze attive ..., né la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo ...*”.

Per l’ipotesi invece di una Transazione inserita negli Accordi e quindi avente la stessa natura dell’istituto *ex art. 182 bis*, si ripresenta la stessa perplessità sollevata per le sopravvenienze attive da falceria a seguito di Accordo di ristrutturazione dei debiti<sup>13</sup>.

In questa sede ci limitiamo a rilevare come nel caso di specie, patrocinare la tesi della tassabilità risulterebbe affatto privo di fondamento dato che sarebbe del tutto illogico e incoerente il comportamento di una Amministrazione che dapprima rimette i propri crediti per poi, sull’ammontare dei crediti al quale ha rinunciato, avanzare la titolarità di nuove pretese.

Per concludere sull’argomento pensiamo che gli emendamenti apportati al dettato dell’art. 182 *ter*, r.d. 267/42 e successive modificazioni, dovrebbero agevolare una maggiore comprensione della finalità dell’istituto e quindi, favorire una sua maggiore diffusione nella prospettiva di una migliore dialettica tra il Fisco, gli Enti previdenziali e l’imprenditore, tutti chiamati, insieme agli altri creditori, a *concordare* la composizione della crisi dell’impresa.

---

<sup>13</sup> Per un approfondimento sul tema si rinvia a MARENGO, *Accordi di ristrutturazione dei debiti – profili economici, civilistici, fiscali e di responsabilità dei partecipanti all’Intesa*, Torino, 2008, p. 199 e ss.